



COMUNE DI OCCHIOBELLO

Città libera dai pesticidi

ORDINANZA N. 121 del 18/12/2024

Oggetto: MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHÉ PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO E PER LO SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECCNICI AI FINI DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, FINO AL 30 APRILE 2025..

IL SINDACO

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 è stato approvato il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;
- la Deliberazione della Giunta n. 1500 del 16 ottobre 2018 demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;

Considerato che:

- l'Accordo prevede altresì che le misure per il miglioramento della qualità dell'aria, comprese quelle temporanee ed omogenee, si attivino in funzione del livello di allerta per il PM10 raggiunto, modulato su tre livelli (nessuna allerta - verde, allerta 1 - arancio e allerta 2 - rosso);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea e ha previsto una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che terrà conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino Nitrati;
- nell'ambito della riunione del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera che ha avuto luogo lo scorso 10 marzo 2021, l'autorità regionale ha rappresentato la necessità di adottare ulteriori misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte Europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della direttiva 2008/50/CE che coinvolge anche la zona identificata nella zonizzazione regionale vigente all'epoca dell'accertamento dell'infrazione con la sigla “IT0514 “Bassa Pianura e Colli”;

Dato atto che:

- le suddette misure straordinarie sono state approvate dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 238/2021 che ha approvato il Piano straordinario per la qualità dell'aria, descritto nell'Allegato A, condiviso dalle Regioni del Bacino Padano nel corso degli incontri del 4 e 5 gennaio 2021 e il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria descritto

nell'Allegato B;

- alcune delle misure straordinarie costituiscono un rafforzamento delle misure previste dall'Accordo del Bacino Padano e, pertanto, fino a quando non saranno recepite attraverso provvedimenti strutturali, dovranno essere implementate, su indicazione del CIS, attraverso provvedimenti analoghi a quelli adottati sinora a livello locale;

Visti altresì:

- le disposizioni stabilite attraverso l'aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA) approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 19/04/2016; • la Legge Regionale del Veneto n. 33/85 e ss. mm. ii. "Norme per la tutela dell'ambiente";
- la Legge n. 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- il D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge Regionale del Veneto n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- il D.Lgs n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il DPR n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192";
- l'articolo n. 182, comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006 in cui è prevista la facoltà per i Comuni "di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- il DM 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";

ORDINA

i seguenti provvedimenti:

a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino al 30 aprile 2025, dal lunedì alla domenica, nell'intero territorio comunale:

1) con livello "Nessuna allerta" - verde:

- la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR 74/2013, non potrà

superare i 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle: E.1 - residenza e assimilabili; E.2 - uffici e assimilabili; E.5 - attività commerciali e assimilabili; i 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 - attività industriali ed artigianali e assimilabili;

- il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet...) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
- divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f), anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali, documentata con i modi previsti dalle vigenti normative o attraverso gli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore";

2) con livello di allerta 1 - arancio:

- nel periodo di accensione degli impianti termici la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR 74/2013, non potrà superare i 18°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle: E.1 - residenza e assimilabili; E.2 - uffici e assimilabili; E.5 - attività commerciali e assimilabili;
- il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,...), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "4 stelle" secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
- divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f), anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali, documentata con i modi previsti dalle vigenti normative o attraverso gli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore";
- il divieto di spandimento di liquami zootecnici, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;

3) con livello di allerta 2 - rosso:

- nel periodo di accensione degli impianti termici la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR 74/2013, non potrà superare i 18°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle E.1 - residenza e assimilabili; E.2 - uffici e assimilabili; E.5 - attività commerciali e assimilabili;
- il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet, ...), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "4 stelle" secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f), anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali, documentata con i modi previsti dalle vigenti normative o attraverso gli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore";
- il divieto di spandimento di liquami zootecnici, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;

INFORMA

che avverso questo provvedimento è ammesso:

- il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n° 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;

che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D. Lgs. 267/2000 da applicarsi con le modalità stabilite dalla L. 689/1981;

che il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia; che, a seguito di comunicazione da parte di ARPAV, l'Amministrazione Comunale avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il portale ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto; che il cittadino per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;

che, con la sottoscrizione dell'Accordo Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:

- il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" a partire dal 01/01/2020;
- il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della UNI EN ISO 17225-2;

INVITA

i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) a tenere chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali.

Occhiobello, lì 18/12/2024

Sottoscritta dal Sindaco/Responsabile Area
(BONONI IRENE)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.